

[IMPOSTE E TASSE](#)

25/05/2020

## Decreto Rilancio, torna il bonus di 600 euro

[Stefania Vercellotti](#)

*Indennità Inps: gli automatismi previsti per aprile e le incognite in serbo per maggio.*



L'art. 84 del tanto sospirato e dibattuto "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020), sembra raccomandare resilienza. Il bonus erogato dall'Inps nel mese di marzo viene comunque riproposto. Per il mese di **aprile** sono in fase di pagamento **automatico** (non occorre presentare alcuna richiesta all'Inps: inevitabile un sospiro di sollievo) altri **600 euro** alle seguenti categorie di soggetti in possesso dei requisiti indicati nel D.L. 17.03.2020, n. 18, che hanno già beneficiato dell'agevolazione per il mese di marzo:

- liberi professionisti e co.co.co;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO;
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori del settore agricolo (per loro 500 euro);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

La medesima indennità è riconosciuta ai **lavoratori in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a determinate condizioni. Per il mese di **maggio** in favore di tali soggetti la misura aumenta a **1.000 euro**.

I 600 euro, sia per il mese di **aprile** che per il mese di **maggio**, spettano anche a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** e che vengano rispettate talune limitazioni. In particolare, sono ricompresi:

- **lavoratori intermittenti**, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.01.2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.02.2020 siano stati titolari di **contratti autonomi occasionali** e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020 e sempreché siano già iscritti alla medesima data alla Gestione Separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per talune categorie il mese di **maggio** e l'erogazione del bonus torneranno ad essere una corsa a ostacoli. Ai **liberi professionisti titolari di partita Iva** attiva alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio", iscritti alla sola Gestione Separata e a nessun'altra forma

previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione, che abbiano subito una comprovata **riduzione di almeno il 33%** del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a **1.000 euro**. I soggetti interessati devono calcolare il reddito secondo il principio di cassa e fare richiesta all'Inps autocertificando la sussistenza dei requisiti citati. Un ulteriore controllo verrà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e solo allora l'importo potrà essere erogato, con modalità tutte da chiarire.

Anche ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del "*Decreto Rilancio*", è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a **1.000 euro**.

Maggio porta anche nuovi rebus: alcune categorie infatti non vengono neppure menzionate. Agli **iscritti all'AGO**, per esempio, pare non spetti nulla.

In ogni caso, le indennità previste all'art. 84 non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'Inps in unica soluzione, rispettando un limite di spesa complessivo, integrandosi poi con il beneficio del reddito di cittadinanza: chi riceve un **reddito di cittadinanza** inferiore se lo vedrà rimpinguare fino all'ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.

Viene infine stabilita una norma di **decadenza** (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l'indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

Ultimi, in tutti i sensi, i **professionisti iscritti alle casse**, ai quali dovrebbe essere riconosciuto un **bonus di 600 euro per i mesi di aprile e maggio**. Come previsto dall'art. 78, valgono (con poche modifiche) le stesse regole previste dal D.L. 18/2020. In altre parole, solo per gli iscritti agli Albi professionali le erogazioni delle indennità soggiacciono nuovamente a limiti di reddito e come se non bastasse, **non possono fruire del nuovo contributo a fondo perduto** previsto dall'art. 25. Sarebbe auspicabile un allineamento di trattamenti.

[REDDITO DI CITTADINANZA](#) | [CORONAVIRUS](#) | [COVID-19](#) | [INDENNITÀ COVID-19](#) | [DECRETO RILANCIO](#) |



**Tutte le novità del Decreto Rilancio e Cura Italia**  
4 incontri online accreditati con i nostri esperti dal 22.05



**CLICCA QUI**